

COMUNE DI PORDENONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 860 del 22.12.1990 –
esecutivo dal 26.06.1991.*

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 407 del 02.12.1991.

Testo modificato entrato in vigore in data 30.12.1991

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 07.06.2010

Testo modificato entrato in vigore in data 26.06.2010

TITOLO 1. – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio del Comune e viene adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.02.1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- agli scarichi disciplinati dalla legge 10.05.1976, n. 319 e successive modificazioni;
- alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 13.07.1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;
- agli esplosivi.

ART. 2 – Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- A) urbani;
- B) speciali;
- C) tossici e nocivi.

A) per rifiuti urbani si intendono:

- 1) i rifiuti interni non ingombranti provenienti dai fabbricati e da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive lacuali e fluviali e dei fossi, purché assimilabili a quelli urbani;
- 4) i rifiuti pericolosi compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982, vale a dire:
 - pile e batterie;
 - prodotti farmaceutici;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F".

B) per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi; tali rifiuti, a loro volta si suddividono in:
 - a) residui derivanti da lavorazioni industriali, in nessun caso considerati assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
 - b) residui derivanti da altre attività che, per quantità conferita o per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
 - c) residui che, per quantità conferita o per qualità merceologica, sono assimilabili ai rifiuti urbani, e si suddividono in;
 - c.1) residui assimilabili ai rifiuti urbani solo ai fini del trattamento finale, purché ricorrano le condizioni di cui al punto 1.1.2 della citata delibera 27.07.1984; trattasi di quei residui la cui produzione annua supera i 10 kg/mq ovvero gli 0,1 mc/mq, riferita alla superficie specificamente destinata a tali attività, ma che hanno le caratteristiche di cui al paragrafo 1.1.1 della stessa delibera 27.07.1984, nonché dei rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature, ecc. derivanti da attività agricole o di giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza di area soggetta a tassa, qualora detta superficie superi di oltre tre volte l'area soggetta a tassa, o comunque quando il prodotto della potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento e trasporto;
 - c.2) residui assimilabili ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento come definito dall'art. 3 del presente regolamento, in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta; trattasi di quei residui la cui produzione annua non supera i 10 kg/mq ovvero gli 0,1 mc/mq, riferita alla superficie specificamente destinata a tali attività, ma che rientrano nelle tipologie e rispettano i requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della citata deliberazione, nonché dei rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature, ecc. derivanti da attività agricole e/o di giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza di area soggetta a tassa, qualora detta superficie non superi di oltre tre volte l'area soggetta a tassa, o comunque quando i residui prodotti non costituiscano un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento o di trasporto;
 - 2) rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25.05.1989;
 - 3) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - 4) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - 5) residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.
-

- C) Per rifiuti tossici e nocivi si intendono: tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.07.1984 citata.

ART. 3 – Definizione e natura dello smaltimento

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

- 1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- 2) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura od impianto;
- 3) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive lacuali e fluviali e dei fossi;
- 4) cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
- 5) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, da attrezzatura o impianto, al luogo di trattamento;
- 6) trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- 7) trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

ART. 4 – Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali;

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Pordenone promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

ART. 5 – Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune di Pordenone le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani come specificati all'art. 2 del presente regolamento (rifiuti interni ingombranti e non, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi) ad eccezione di quelli indicati nel penultimo comma del successivo art. 17;
- b) i rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui al paragrafo c.2) dell'art. 2 del presente regolamento;
- c) i residui derivanti dall'attività di trattamento intermedio e finale dei rifiuti urbani e speciali assimilabili di cui al paragrafo c.2) dell'art. 2 del presente regolamento e dalla depurazione di acque di scarico urbane.

Per tali compiti il Comune di Pordenone si avvale della GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. cui è affidata l'intera gestione del servizio di nettezza urbana in regime di privata. Alla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. sono affidati, inoltre, compiti di pubblico servizio per lo smaltimento di rifiuti speciali, in particolare dei residui di cui al paragrafo c.1) dell'art. 2 del presente regolamento.

ART. 6 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili per tutte le fasi di smaltimento, come meglio specificato al paragrafo c. 2) dell'art. 2 del presente Regolamento, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nell'art. 12.

ART. 7 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutte le fasi di smaltimento, nonché dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilabili di cui al paragrafo c. 2) del precedente art. 2 e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/1982 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma alla GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. essa potrà accogliere la richiesta del produttore in base alla disponibilità di adeguate strutture di smaltimento autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/1982; la relativa eventuale convenzione di cui all'art. 3 del citato D.P.R. sarà stipulata con la GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

Resta fermo l'obbligo dei produttori dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, ove la GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. non fosse in grado di espletare il servizio con la propria organizzazione, di provvedere direttamente allo smaltimento secondo le vigenti disposizioni di legge.

I produttori di rifiuti speciali provenienti da ospedali, case di cura e di riposo, laboratori di analisi e simili dovranno rispettare le norme previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25.05.1989; per la quota di rifiuti assimilabili per tutto il ciclo di smaltimento agli urbani, è ammesso il conferimento al normale servizio di raccolta.

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel 1° comma del paragrafo 4.2.3.1 della citata delibera 27.07.1984; questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche all'uopo autorizzate o essere utilizzati come ricoprimento in discariche di altro tipo.

I rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti sono conferiti agli appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 915/1982.

I residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani (acque di percolazione) e dalla depurazione degli effluenti (materiale solido raccolto nelle griglie

degli impianti e nei sedimentatori primari, fanghi disidratati) sono smaltiti a cura della GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. nel rispetto delle disposizioni delle leggi 319/1976 e 915/1982, e con le cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, per i quali si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/1990. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi, ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

ART. 8 – Divieti ed obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cicli delle strade ricadenti in territorio comunale.

E' vietato bruciare qualsiasi rifiuto.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV.

ART.9 – Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. competente, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e le competenti autorità Regionale e Provinciale.

ART. 10 – Forme di gestione

Le attività di smaltimento di cui ai titoli II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune di Pordenone mediante la GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.

Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/1982.

TITOLO 2. – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

ART. 11 – Definizione

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilabili così specificati:

- 1) rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi di cui al paragrafo c.2) del precedente art. 2;
- 4) residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini, assimilabili agli urbani per tutto il loro ciclo di smaltimento, così come individuati dal 4° comma dell'art. 7 del presente Regolamento;
- 5) rifiuti urbani pericolosi come definiti all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 12 – Conferimento

I rifiuti urbani interni, ingombranti e non, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

E' fatto assoluto divieto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative eventuali ordinanze sindacali.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori della GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

- A) Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilabili agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 4 del precedente art. 11 deve avvenire esclusivamente mediante cassonetti od altri contenitori collocati su suolo pubblico in posizioni stabilite dalla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., laddove riterrà più opportuno, sia in relazione alle esigenze di un adeguato servizio di raccolta che in funzione delle necessità ed opportunità concesse alla viabilità. Per gli stessi rifiuti, così come per i rifiuti di cui al punto 3 dell'art. 11 per i quali possono essere previste modalità di conferimento diverse, modi e tempi di svolgimento del

servizio saranno dettati e pubblicizzati dal gestore del servizio. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti interni ed assimilabili:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- i rifiuti speciali non assimilabili (fra cui inerti, ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per impedirne la dispersione.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

B) Rifiuti urbani interni ingombranti.

I rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 11 del presente regolamento, non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asporto hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- 1) la GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. deve essere informata del tipo e quantità di rifiuto da ritirare e del luogo al piano stradale, senza costituire intralcio o pericolo alla circolazione, nel quale viene posto;
- 2) i materiali saranno ritirati dalla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. dal luogo e nel giorno concordato con l'applicazione di una tariffa approvata dall'Amministrazione Comunale e aggiornata periodicamente in modo da coprire il costo effettivo della prestazione;

C) Rifiuti urbani pericolosi.

I rifiuti urbani pericolosi devono essere oggetto di conferimento separato le cui modalità sono di volta in volta definite congiuntamente fra la GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. e i servizi di Igiene Pubblica competenti in relazione al tipo di rifiuto di cui si chiede lo smaltimento.

D) Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero.

Il Comune di Pordenone, anche attraverso la GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. , istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti, da cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali ed energia, stabilendone le relative modalità.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

ART. 13 – Raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dalla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. entro il perimetro comunale definito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate alla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., che provvede in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

I rifiuti urbani o assimilabili, prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio, potranno essere conferiti dai produttori degli stessi alla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. secondo modalità stabilite dalla GEA medesima.

ART. 14 – Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

ART. 15 – Trattamento

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente Titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

TITOLO 3. – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 16 – Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive lacuali e dei fiumi, purché qualitativamente assimilabili agli urbani.

ART. 17 – Raccolta, spazzamento e trattamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato dalla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. entro il perimetro definito dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 2475 del 30.09.1986.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) le strade e piazze classificate comunali ai sensi della legge 126/1958;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti sulle aree in concessione o in uso temporaneo (circhi, lunapark, feste e manifestazioni varie), è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate all'atto del rilascio della concessione stessa; fanno eccezione le manifestazioni pubbliche autorizzate, che non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere; in occasioni delle quali le aree di pertinenza saranno spazzate dal servizio pubblico senza addebito di spese.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale è a carico del comune, mentre quello delle scarpate autostradali e ferroviarie è a carico degli Enti competenti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono demandate alla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 18 – Cestini portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati e gestiti a cura della GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., appositi contenitori.

Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti.

ART. 19 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale, emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto, a loro spese.

ART. 20 – Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

A tale scopo, essi devono provvederli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di accertata inadempienza il Sindaco emetterà apposita ordinanza, con le stesse modalità di cui al precedente art. 19.

ART. 21 – Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo aver ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 22 – Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche, sentita la GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

A questa norma sottostanno anche quelle attività commerciali che pur non usufruendo di posteggi su area pubblica, producono notevoli quantità di rifiuti di natura sia putrescibile che non putrescibile.

ART. 23 – Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 24 – Pozzetti stradali

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti solidi urbani e/o speciali nei pozzetti stradali.

ART. 25 – Asporto degli scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art. 29 accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito eventualmente il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

ART. 26 – Disposizioni diverse

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio pubblico di igiene urbana il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare. Valgono le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 17 del presente regolamento.

TITOLO 4. – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 27 – Norme di comportamento ed obblighi degli utenti del servizio – individuazione delle infrazioni

- a) è vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 915/1982;
- b) è vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti dagli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso la discarica controllata gestita dalla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.;
- c) è vietato, qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata a domicilio con sacchetti, esporre il sacchetto stesso su suolo pubblico o adibito ad uso pubblico nei giorni in cui non viene effettuata la raccolta;
- d) è vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori per rifiuti predisposti dalla GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.;
- e) è vietato intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti all'espletamento del servizio;
- f) è vietato, dopo aver effettuato operazioni di scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere;
- g) è vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, qualora non siano stati preventivamente sminuzzati;
- h) è vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi e di materiali tali da danneggiare i contenitori stessi;
- i) è vietato il conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree non comprese nei perimetri definiti;
- l) è vietato lo spostamento del contenitore per rifiuti rispetto alla collocazione definita dai preposti del servizio;
- m) è vietato abbandonare materiale (bottiglie, carta, pile, ecc.) fuori dalle campane e dai raccoglitori previsti per la raccolta differenziata dello stesso;
- n) è vietato il conferimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- o) è vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, di cui alla deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale, assieme ai restanti rifiuti ove sia stato istituito il relativo servizio di raccolta differenziata;
- p) è vietato il conferimento dei rifiuti speciali al servizio di smaltimento, senza avere stipulato apposita convenzione;
- q) è vietata la mancata suddivisione per un distinto smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani;
- r) è vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (gettito di piccoli rifiuti, imbrattamento da parte dei cani, gettito di olio e simili).

ART. 28 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e sanità e di polizia urbana, nonché le leggi nazionali e regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilabili.

ART. 29 – Poteri di polizia amministrativa

I poteri di polizia amministrativa, fra i quali quelli di accertamento, di identificazione del trasgressore, di contestazione e di trasmissione del relativo rapporto all’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 689/1981, relativamente alle violazioni del presente regolamento, delle disposizioni normative vigenti in materia, delle Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, sono esercitati dalla Polizia Municipale, da personale del settore competente in materia ambientale e di GEA S.p.A. (amministratori/dipendenti), individuato con provvedimento del Sindaco previo corso di formazione e superamento di prova finale, e dagli altri soggetti di cui alla legge n. 689/1981. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di illecito amministrativo.

ART. 30 – Sanzioni

Per la violazione delle norme di cui alle lettere c-e-h-i-l-m-r del presente art. 27 si applica la sanzione di Lire 40.000.

Per la violazione delle norme di cui alle lettere b-g-o-q del precedente art. 27 si applica la sanzione di Lire 100.000.

Per la violazione delle norme di cui alle lettere d-n-p del precedente art. 27 si applica la sanzione di Lire 150.000.

Per le violazioni delle norme di cui alle lettere a-f si applicano le disposizioni previste dall’art. 24 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa che non fornisce le informazioni richieste dall’autorità di controllo o non trasmette, annualmente, all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, entro due mesi dall’inizio dell’anno, la relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell’anno solare precedente, è punito con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 al Lire 500.000.

Nei confronti di chiunque non ottemperi all’ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco emanata, nell’ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme, si applicano le pene e l’ammenda previste dall’art. 29 del citato D.P.R. 915/1982.

In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

*a cura della Segreteria Generale
data di aggiornamento: 29.09.2010*